
ATTENZIONE!

I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.

Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una [apposita sezione](#) di questo portale.

Fondo clero (cl)

Il Fondo CLERO ha lo scopo di gestire gli obblighi contributivi e liquidare le prestazioni assicurando tutela previdenziale strettamente connessa con lo status sacerdotale degli iscritti. Ha una natura particolare in quanto è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative di questa.

RIFERIMENTI STORICI E NORMATIVI

Il fondo è disciplinato dalla legge n.903 del 22.12.1973 (entrata in vigore dall'11.01.1974) che ha unificato il fondo del clero secolare cattolico e quello dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica, ed ha esplicito effetto a decorrere dal 01.01.1971.

SOGGETTI ASSICURATI

- sacerdoti secolari
- ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica purchè in possesso della cittadinanza italiana, della residenza in Italia e dello status di sacerdote.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa anche ai sacerdoti ed ai ministri di culto che **non hanno cittadinanza italiana** e che sono presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti.

Dalla stessa decorrenza è dovuta l'iscrizione al Fondo anche per i sacerdoti e i ministri di culto aventi la cittadinanza italiana ed operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti.

SOGGETTI ESCLUSI

- Religiosi regolari (gesuiti, benedettini.....)
- Rabbini e vice-rabbini sono esonerati

RICONGIUNZIONI

L'iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria e con altre forme di previdenza sostitutive ad essa o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

I contributi versati al fondo **non sono tuttavia cumulabili con quelli versati o accreditati in altri ordinamenti pensionistici**. Pertanto **non sono applicabili** alle contribuzioni del fondo le norme sulla ricongiunzione (legge n.29 del 07.02.1979).

VERSAMENTI VOLONTARI

L'iscritto, al quale è venuto meno l'obbligo di contribuzione al fondo può richiedere l'autorizzazione ai versamenti volontari. Non è previsto un requisito minimo di contribuzione e la domanda deve essere presentata dall'interessato entro **cinque anni dalla cessazione dell'obbligo contributivo**.

L'obbligo contributivo viene meno in assenza di uno dei seguenti requisiti:

- perdita dello stato clericale
- perdita della cittadinanza italiana
- trasferimento all'estero
- passaggio dallo status sacerdotale secolare a quello di sacerdote regolare.

TOTALIZZAZIONE

Il **decreto n.42 del 02.02.2006** ha introdotto una nuova disciplina in materia di **totalizzazione** dei periodi contributivi per il conseguimento della prestazione pensionistica. La totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi, dagli iscritti alla gestione separata, dai **sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica**, dai liberi professionisti iscritti alle casse privatizzate, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (circ. n. 69 del 09.05.2006).

La legge n. 903/1973, che disciplina il Fondo, non annovera tra le prestazioni pensionistiche a carico dello stesso la pensione di inabilità, ma regola in via autonoma una specifica pensione di invalidità.

Fatta salva l'utilità della contribuzione al Fondo per il conseguimento della pensione di inabilità totalizzata presso una diversa gestione pensionistica, resta esclusa la facoltà degli iscritti al Fondo di chiedere presso lo stesso la liquidazione di una **pensione di inabilità** ai sensi del D. Lgs. n. 42/2006.

La determinazione del "proquota" a carico del fondo dovrà essere determinato applicando il sistema di calcolo **contributivo puro**, oppure sarà calcolato in base alle norme del fondo qualora l'iscritto abbia già raggiunto i requisiti minimi per il diritto ad una pensione autonoma a carico dello stesso. Tale calcolo resta di esclusiva competenza del **Polo di Terni** (msg. n. 5726 del 06.03.2008).

LE PENSIONI DEL FONDO

Pensione di vecchiaia

L'art.42 della legge 488 del 23.12.1999 (circ. n.34 del 15.02.2000) ha stabilito **nuovi requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia**.

Agli iscritti al Fondo per il diritto a pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1° gennaio 2003, **sono necessari 68 anni di età**. Resta confermata l'età anagrafica di **65 anni** per i soggetti che possono far valere **un'anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni**.

Con effetto dal 1° gennaio 2000, il **requisito contributivo minimo** richiesto ai fini della pensione di vecchiaia è elevato da 10 a 20 anni di contribuzione effettiva in ragione di un anno ogni 18 mesi.

E' fatto salvo il requisito minimo della previgente normativa se l'iscritto:

- è stato ammesso alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31 dicembre 1999;
- abbia maturato al 31 dicembre 1999 un'anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra tale data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il nuovo requisito minimo contributivo richiesto nel mese di compimento dell'età pensionabile;
- abbia maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1999.

In presenza dei requisiti richiesti, il fondo corrisponde la pensione anche agli **iscritti esonerati** dalle funzioni sacerdotali.

La pensione decorre dal 1 giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se soddisfatti i requisiti di età e di contribuzione.

La pensione di vecchiaia **non è soggetta alla nuova disciplina delle decorrenze** (c.d. finestre di accesso), in quanto le funzioni svolte dagli iscritti non risultano riconducibili né al lavoro dipendente né a quello autonomo (msg. n. 13572 del 12.06.2008).

Pensione di invalidità

Si considera invalido l'iscritto che sia divenuto permanentemente incapace di esercitare il proprio ministero, a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

Si acquisisce il diritto alla pensione di invalidità in presenza di un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno cinque anni (art. 12, 1° comma, legge n.903 del 22.12.1973). Per tali pensioni trova applicazione l'istituto della revisione. (circ. n.193 del 20.09.1984)

L'importo della pensione di invalidità è costituito - come per la prestazione di vecchiaia - da una quota fissa pari a quella del trattamento minimo dell'AGO, a cui va aggiunta la maggiorazione prevista per gli eventuali anni di assicurazione eccedenti il requisito minimo richiesto nell'anno di liquidazione.

Qualora l'iscritto ottenga la prestazione di invalidità con un'anzianità contributiva inferiore al requisito minimo avrà comunque diritto alla liquidazione di un importo pari a quello del trattamento minimo di vecchiaia a carico dell'AGO.

Pensione di invalidità agli iscritti esonerati dalle funzioni

E' riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità anche a coloro che si trovino nella condizione di iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto, purché gli stessi possano far valere 5 anni di anzianità contributiva e sempre che siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'Assicurazione generale obbligatoria. Tali norme prevedono infatti un criterio di valutazione differente da quello più specifico e proprio del Fondo, che presuppone uno stato invalidante riferito alla permanente impossibilità materiale per l'iscritto di esercitare il proprio ministero.

Pensione ai superstiti

Tale prestazione - indiretta o di reversibilità - è stata introdotta a decorrere dal 1.1.1973.

La pensione spetta, a domanda, ai superstiti di:

- pensionato del Fondo;
- iscritto che, al momento del decesso, possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata al Fondo stesso.

Fatti salvi i requisiti assicurativi e contributivi previsti dal Fondo si applicano le **norme** in vigore per le pensioni da liquidare a carico dell'AGO, sia per quanto riguarda i soggetti, sia per quanto attiene i relativi requisiti richiesti per il diritto alla prestazione in esame. La pensione è corrisposta agli aventi diritto secondo le aliquote percentuali previste dalle norme dell'AGO.

Tali aliquote sono applicate all'importo della pensione di invalidità o - se più favorevole - a quello della pensione di vecchiaia, già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso.

Detta prestazione non può comunque essere inferiore al trattamento minimo che corrisponde il Fondo e non può superare il 100% della pensione liquidata o che sarebbe spettata al dante causa.

La decorrenza della pensione è fissata al 1° giorno del mese successivo al decesso del dante causa.

CALCOLO DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è costituito da una **quota minima annua** (uguale al trattamento minimo AGO) dovuta in relazione ai requisiti contributivi minimi richiesti con l'entrata in vigore della legge 488 del 23.12.1999; e da un'ulteriore quota annua per ogni anno eccedente il minimo contributivo. (circ. n.34 del 15.02.2000).

BITITOLARI

In tutti i casi in cui l'iscritto possa far valere anche contribuzione versata nell'AGO ovvero ad una forma di previdenza sostitutiva è prevista la **compatibilità dei due trattamenti di pensione** derivanti dalla duplice assicurazione e quindi il diritto ad entrambe le prestazioni.

Le pensioni a carico del Fondo sono però cumulabili con le pensioni a carico degli altri ordinamenti pensionistici limitatamente ai due terzi del loro importo.

La **riduzione di un terzo** va operata esclusivamente in presenza di coesistenza della prestazione del Fondo con una pensione "autonoma" extra-Fondo e non anche se l'interessato sia titolare di una pensione supplementare. Per garantire all'iscritto un **trattamento complessivo non inferiore a quello della pensione intera maturata a carico del Fondo** si dovrà procedere ad una riduzione della trattenuta di un terzo ogni volta che - in conseguenza di tale operazione - l'importo netto delle due pensioni dovesse scendere al di sotto di quello dovuto all'interessato da parte del Fondo stesso.

All'atto della domanda di pensione l'iscritto è tenuto a dichiarare la propria qualità di pensionato; **la somma trattenuta** sulla pensione da liquidare a carico del Fondo **è devoluta a favore del Fondo stesso**.

Qualora l'iscritto possa far valere contribuzione versata nell'AGO in misura insufficiente per il diritto ad una pensione autonoma, potrà ottenere la liquidazione di una **pensione supplementare**, secondo le norme che disciplinano la predetta assicurazione.

COMPETENZA DEGLI ADEMPIMENTI

Il Fondo "Clero", sia per la sua particolare struttura sia perché la contribuzione viene versata per la maggior parte degli iscritti a cura dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano, ha mantenuto l'accentramento degli adempimenti operativi, demandandoli alla competenza della **Sede Polo di Terni** a cui dovranno essere trasmesse tutte le comunicazioni e le domande eventualmente pervenute alle Sedi da parte degli interessati (msg. n.20022 del 03/08/2007).

I **ricorsi amministrativi**, tramite la procedura DICA, dovranno essere inoltrati alla Direzione Regionale Umbria (circ. n.121 del 22.10.2007).

Sono state invece attribuite alle **Sedi Provinciali**, nella cui competenza territoriale rientrano gli interessati, la liquidazione delle pensioni di reversibilità (per i superstiti di pensionato del Fondo) e gli altri adempimenti relativi alla gestione delle pensioni; al rilascio dell'estratto contributivo da ambiente INFOINPS applicazione PACL (msg. n.13572 del 12/06/2008).